

ALLEGATO "C" AL N. 3319 DI RACCOLTA
Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di
Promozione Sociale
ASPEA PADOVA Associazione Sportiva Dilettantistica APS ETS

Costituzione e scopi

Art.1. Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, per quanto compatibile, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di **"A.S.P.E.A. PADOVA Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale ETS"**, in breve **"A.S.P.E.A. PADOVA A.S.D. A.P.S. ETS"** che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica, aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Campodarsego (PD), Via Galvani n.13.

Il trasferimento della sede legale comporta modifica statutaria.

I colori sociali sono: Rosso, Bianco.

L'associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), del CONI, di I.P.C. (International Paralympic Committee), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, dei comitati e delle discipline associate, cui dovesse aderire, e dell'ente di promozione sportiva cui aderisce. La associazione potrà affiliarsi anche contemporaneamente a più federazioni, organismi, comitati ed enti sportivi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

La durata dell'Associazione è indeterminata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Attività principali di interesse generale

Art 2. L'associazione esercita in **via stabile e principale**, quale attività di interesse generale prevista dall'art.5

lett.t) del D.lgs. n.117/17, **l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** per persone con disabilità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico per favorire l'espressione e/o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e/o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

L'associazione esercita inoltre quale attività di interesse generale prevista dall'articolo 5 lettera i) del D.Lgs. n. 117/17 l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, ma non in via esaustiva, l'associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nelle discipline del nuoto, dell'atletica leggera, dello sci e del tennis, così come disciplinate e riconosciute dal C.I.P. e dal CONI con proprie delibere n.1566 del 20/12/2016, n. 1568 del 14/2/2017, n. 1569/17 del 10/5/2017 e successive modifiche e integrazioni, idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e a diffondere, attraverso la pratica a tutti i livelli dell'esercizio fisico, la cultura del vivere sano.

L'associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo o ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie e/o di socializzazione nonché attraverso attività didattiche e/o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

Con delibera dell'assemblea degli associati la associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive senza dover ricorrere alla modifica dello statuto.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere attività sportive per persone con disabilità
- organizzare tornei e manifestazioni sportive in

ambito provinciale, regionale, nazionale, internazionale ed ogni altra attività sportiva in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per persone con disabilità

- coordinare manifestazioni ed attività medico-sportive destinate a sensibilizzare la pubblica opinione sul problema della riabilitazione delle persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita sociale.
- promuovere nuove metodologie atte a consentire alle persone con disabilità di svolgere attività motoria e sportiva.

Le attività verranno svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari, dei tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e dell'art. 25 e seguenti del Decreto Legislativo n.36 del 2021.

In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività:

- pratica sportiva, attività formativa e/o didattica: ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo;
- l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni, stage, centri studi, osservatori, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi;

L'associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. E per l'effetto costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la associazione potrà:

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o

a mezzo terzi

Attività secondarie e strumentali

Art. 3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, dell'art. 9 D.lgs. n.36/21, quando applicabile, e delle specifiche norme applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche, **attività diverse** da quelle di interesse generale, **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A titolo non esaustivo l'associazione potrà:

- svolgere attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione
- costituire, gestire e condurre impianti, strutture sportive in genere, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti di cui sopra, attività di commercio e/o noleggio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivo;
- organizzare e gestire, corsi, attività servizi ed iniziative culturali, ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo
- svolgere attività editoriale, come la pubblicazione di una rivista bollettino, la pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti all'attività e alle finalità istituzionali dell'associazione;
- svolgere attività ricreativa organizzando incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, turismo sportivo, sociale ed ambientale, connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
- svolgere attività culturali quali l'attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde,

dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, escursioni sociali e ricreative, proiezione di film e documentari su tematiche connesse alle attività istituzionali.

- Provvedere alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- svolgere altre attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'associazione potrà quindi svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'associazione può inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni

L'associazione potrà stipulare convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del decreto legislativo 117/2017 necessari ad assicurare servizi agli associati e realizzare le attività istituzionali.

Gli associati ed i tesserati

Art. 4. Chiunque ne condivida i principi e le finalità può aderire all'associazione, associandosi ad essa.

Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza

esserne un associato.

L'Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, del regolamento associativo interno ove esistente e dello statuto del C.I.P. del CONI dell'I.P.C. e delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale e che siano dotati di un'irreprensibile condotta civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Il **tesserato** è un soggetto che, accettando le regole del presente Statuto, del regolamento associativo interno ove esistente e dello statuto del CIP, del CONI dell'IPC e delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce, partecipa all'attività sportiva dilettantistica da essa organizzata.

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei

tesserati, e si conforma ai D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art. 5. Per essere ammessi come associati e/o come tesserati è necessario presentare domanda di ammissione.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa, e comporta la qualifica di **associato**.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art. 6. La quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e corrisposta dall'associato, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Diritti e doveri degli associati e dei tesserati

Art. 7. Gli **associati** hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini previsti dall'art.26 ;

- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

L'associato ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e la sede associativa secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali e/o previsti dai regolamenti interni.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile i contributi e le quote associative corrisposte dagli associati non possono essere rimborsate, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

I **tesserati** non associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti associativi interni e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a versare alle scadenze stabilite le quote di tesseramento decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche richiesti dall'Associazione;
- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CIP, dal CONI, dall'IPC, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

I tesserati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote di tesseramento per poter svolgere regolarmente l'attività sportiva dilettantistica presso l'associazione.

Le quote di tesseramento corrisposte dai tesserati non possono essere rimborsate, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione salvo quanto disposto dai regolamenti interni.

Volontario e attività di volontariato

Art.8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario salvo quanto previsto dalla legge.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa annuale;
- c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ;
- d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) morte dell'associato.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'associato escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di

decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce all'associato uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né gli associati hanno alcun diritto sul patrimonio.

Risorse economiche

Art. 10. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- erogazioni liberali;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

Gli eventuali beni di proprietà che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio e patrimonio

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio associativo dal **1 gennaio al 31 dicembre** e deve essere presentato all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio associativo è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto "di cassa".

Art. 12. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Organi associativi

Art.13. Sono organi dell'associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Assemblea

Art.14. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato agli associati mediante una modalità stabilita dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul sito web o profili

social.

Art. 15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente o da un associato legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento associativo interno;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. c)

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in

proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art.19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.18. Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte da remoto e/o mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra

Art. 19. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per **4 (quattro) anni** e i suoi componenti sono rieleggibili anche per più mandati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, qualora non ricoprono qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva .

Non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono esser stati assoggettati da parte del CIP, dal CONI dall'IPC o di una qualsiasi

federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Art. 21. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente il consiglio nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone i regolamenti interni
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per

la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
disciplina l'ammissione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del consiglio;
delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett. c.)
delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 23 Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

Art. 24. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

Revisione legale dei conti

Art. 25. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art. 26 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre **il registro dei volontari** di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate

facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che esercita le attività di cui all'art.5 lett. t) del D.lgs. n.117/17, secondo quanto stabilito dall'art.9 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, o della federazione cui dovesse aderire, che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente di promozione sportiva o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualevolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopradescritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31 Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Per il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.39, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIP, del CONI, dell'IPC nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, Comitati e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende

eventualmente affiliarsi.

Norme transitorie e rimandi al codice civile e alle leggi di settore

Art. 32. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Firmato: LAURA RIGATO

CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.).